

STUDIO CRODA, STREMO - ASSOCIATI

IL FERRUDEL MESTIERE

La 231 si riempie dei dati privacy

Da agosto anche i delitti privacy sono stati eletti a rango di reati presupposti per l'applicazione della legge 231. Oltre alla frode informatica commessa «con sostituzione dell'identità digitale» (art. 640-ter, c.p.), l'art. 24-bis della 231 estende ora l'applicazione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche anche alle fattispecie di trattamento illecito di dati personali di terzi, di falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante o di mancata ottemperanza ai provvedimenti dello stesso. Se dunque il rispetto della disciplina privacy è stato spesso vissuto dagli operatori come un onere di serie b, sottovalutare oggi i possibili effetti di una negligente - o anche solo lacunosa ottemperanza - a tale disciplina potrebbe costare molto caro, e non solo al dipendente infedele, che contravvenga agli obblighi contenuti nelle lettere di incarico, dato che le sanzioni 231 colpiscono direttamente il patrimonio e, nei casi più gravi, la continuità aziendale.

Ma c'è di più. Non solo le violazioni più gravi, se commesse con fini di profitto privato e/o con volontà di determinare un danno a terzi, integrano fattispecie di reato, ma anche quelle che potrebbero apparire di minor rilievo: ad esempio, il mancato rispetto della disciplina sul consenso esplicito e specifico dell'interessato; il mancato rispetto dei vincoli di legge in tema di comunicazioni indesiderate; la disapplicazione delle cautele riferite al trattamento di dati sensibili, giudiziari, ovvero di dati che presentino rischi specifici per i diritti, le libertà fondamentali e per la dignità dell'interessato; la mancata adozione di misure che consentano, oltre alla diffusione di dati di terzi, anche la loro semplice comunicazione.

Due le priorità: **a)** aggiornare il Modello 231, integrandone le relative parti speciali confezionate a misura per ogni impresa; **b)** conferire all'Organo di vigilanza 231 l'adeguata delega per esercitare i controlli. Ancor prima, tuttavia, ciascuna impresa, oltre a un check preliminare sulla compliance in tema di privacy, si dovrebbe dotare di una policy interna, volta a individuare le prassi operative aziendali e a disciplinare le fasi organizzative. La policy, destinata ad allegarsi al modello organizzativo, dovrebbe in particolare disciplinare: **1)** i criteri e le modalità di assegnazione degli incarichi privacy insieme ai contenuti e alle connesse responsabilità; **2)** i flussi di dati e dei trattamenti con conseguente specificazione degli oneri connessi in tema di prestazione dell'informativa e di acquisizione del consenso degli interessati; **3)** le formule privacy da inserire nei contratti con i fornitori e la clientela. Il documento dovrebbe altresì individuare i rischi connessi ai concreti trattamenti svolti dall'azienda nonché le cautele operative adottate. Se già la 231, per come congegnata, è una norma che desta più di una perplessità, l'inserimento dei delitti privacy nel suo perimetro rende non procrastinabili i relativi aggiornamenti del modello organizzativo e dei compiti dell'OdV. Ma per rendere efficace la contromisura, dotarsi di una Policy operativa interna diviene un passo imprescindibile, specie se si considera che i reati privacy possono spesso essere frutto di semplici disfunzioni o dimenticanze. Vero che pur sempre occorrerebbe dimostrare il dolo, ma nei reati documentali la prova d'accusa è spesso facile tanto quanto può esserne diabolica la prova contraria. (riproduzione riservata)

Franco Estrangeros